

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010²,

decreta:

Art. 1 Stato di ebbrietà

L'inattitudine alla guida dovuta all'influsso dell'alcol (stato di ebbrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta:

- a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille;
- b. una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure
- c. nell'organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.

Art. 2 Concentrazioni di alcol qualificate

Sono considerate qualificate:

- a. una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille; oppure
- b. una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 21 marzo 2003³ concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS **741.01**

² FF **2010** 7455

³ RU **2004** 3523

